

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna

Viale della Fiera 8, 40127 Bologna

tel. 051.527.6080/6094 fax 051.527.6957

e-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it

e-mail certificata: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regolamento forestale regionale n. 03/2018

Finalità e ambito di applicazione (art. 1)

Il Regolamento disciplina, per l'intero territorio regionale, la realizzazione degli interventi di gestione dei boschi e degli altri ambiti di interesse forestale, individuando disposizioni specifiche per:

- a) i territori sottoposti a **vincolo idrogeologico**, delimitati ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*);
- b) le **aree a rischio di incendio boschivo** in conformità con la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivo) e in coerenza con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- c) le **aree protette e i siti della Rete Natura 2000**, per i quali apposite disposizioni del regolamento hanno il valore di Misure generali di conservazione.

Sullo sfondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) «norme regionali» = tagli culturali - articolo 149, comma 1, lettera c)

Ambiti di interesse forestale (art. 1)

ATTIVITA':

- a) - gestione dei **boschi** e delle aree ad essi assimilate ai sensi della normativa statale;
- b) - coltivazione dei **castagneti da frutto**;
- c) - **arboricoltura da legno** a ciclo medio-lungo, **pioppicoltura** e altre piantagioni legnose a ciclo breve, **tartufaie coltivate** e tutte le aree oggetto di interventi di **imboschimento** realizzati con finanziamento pubblico ancorché non rientranti nella definizione di bosco;
- d) - **gestione di siepi e formazioni vegetali lineari**, dei **terreni arbustati**, di **sistemi agroforestali** funzionali al ripristino di spazi aperti in abbandono a seguito della colonizzazione spontanea da parte di specie forestali;
- e) - gestione dei **terreni saldi**, dei **terreni pascolivi**, e dei **terreni agricoli** limitatamente ai territori sottoposti a **vincolo idrogeologico**, delimitati ai sensi del R.D.Lgs. n. 3267/23;
- f) - **comportamenti a rischio di incendio boschivo** nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- g) - **uso dei mezzi motorizzati** nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, nonché nelle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri;
- h) - **produzione di legno** e prodotti da esso derivati da terreni con vegetazione forestale, ancorché non compresi nella definizione giuridica di bosco anche per difetto di superficie.

Definizioni (art. 2)

Ai fini dell'applicazione del Regolamento si definiscono:

- a. **“Ente forestale”**: l'ente territoriale competente all'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. n. 30 del 1981, individuato dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 13 del 2015 nei Comuni e nelle loro Unioni se costituite;
- b. **“Pascolo, terreno pascolivo”** è caratterizzato da terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), sono compresi i pascoli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i) ed l) del D.lgs n. 34/2018 (**prato o pascolo permanente, prato o pascolo arborato**).
- c. **“Terreno saldo”**: terreni con copertura arborea inferiore al 20%, non più sottoposti a lavorazioni agricole (arature, fresature, erpicature, ecc.) da almeno otto anni... (**prato o pascolo permanente, prato o pascolo arborato, siepi e boschetti**).
- d. **“Siepe, formazione vegetale lineare”**: formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica, generalmente originatasi per ceduzione degli individui presenti, avente larghezza media inferiore a 20 metri e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza.
- e. **“Boschetto”**: formazione vegetale di origine naturale o artificiale, non sottoposta a pratiche agronomiche, costituita da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive. La componente arborea esercita una copertura sul suolo superiore al 20% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a 2.000 metri quadri.
- f. **“Piste (di servizio forestali e/o esbosco)”**: percorsi a fondo naturale o a fondo artificiale, o comunque migliorato (con massicciata, con ghiaia, ecc.), Le piste forestali sono quelle che attraversano o interessano il bosco o quelle poderali ed interpoderali che permettono l'accesso al bosco e sono al servizio allo stesso; (**da Dlgs n. 34/2018: viabilità forestale e silvo-pastorale: la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario**
- g. **“Operatore forestale**: figura professionale, in grado di utilizzare in sicurezza la motosega e gli attrezzi forestali nei lavori selvicolturali, nel rispetto della salvaguardia ambientale, **riconosciuta dal Sistema regionale delle qualifiche**, e che opera in ambito forestale in conformità alla direttiva di cui all'art. 3bis della legge regionale n. 30 del 1981.
- h. **“Castagneto da frutto”**: area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero non inferiore a 40 esemplari per ettaro, avente almeno un'estensione superiore a 500 metri quadri anche quando interclusa nel bosco;

I restanti termini tecnici fanno riferimento alle definizioni riportate nel all'articolo 3 del D.lgs n. 34/2018 o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.

Attuazione del Regolamento (art. 3)

- **Enti forestali ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 30/81 e dell'art. 21, comma 2, della L.R. 13/15** gestiscono le procedure disciplinate dagli articoli 4 e 5 del Regolamento e sovrintendono alla realizzazione degli interventi forestali.
- La gestione delle procedure da parte degli Enti forestali è effettuata mediante un **sistema telematico regionale di cui alla direttiva approvata con D. G. n. 1437 del 10/09/2018**
- Le istanze di autorizzazione di cui all'art. 4 e le comunicazioni di cui all'art. 5 sono trasmesse all'Ente forestale attraverso il sistema telematico **e sono contestualmente inoltrate agli Enti di gestione delle aree protette**, ai fini del rilascio dei provvedimenti di competenza.
- Per le tipologie di intervento **esenti** da comunicazione o autorizzazione ai sensi del presente regolamento, ma comunque **soggette a rilascio del Nulla-osta** ai sensi della normativa vigente nelle Aree protette **gli Enti forestali forniscono agli utenti il necessario supporto informativo e tecnico** per l'inoltro delle istanze agli Enti di gestione e la successiva comunicazione delle risultanze agli utenti anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici.

Procedimenti: autorizzazione (art. 4)

- **Entro 45 giorni dalla data di presentazione telematica** della richiesta gli enti competenti rilasciano l'autorizzazione o il diniego
- Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di un **nulla osta o atto di assenso di competenza di un'altra Amministrazione**, questo è reso entro i termini indicati dall'art. 17-bis, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. In tali casi i **termini sono fissati dalla legge, dal proprio ordinamento interno (ad es. per i Parchi entro 60 giorni) o, in mancanza entro trenta giorni.**
- I termini di cui sopra **non sono validi per il rilascio della valutazione di incidenza** ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
- Nei casi in cui il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di più pareri, nulla osta o atti di assenso, si applica l'art. 14-bis della Legge n. 241 del 1990 **in materia di conferenza di servizi semplificata asincrona**. In assenza di comunicazioni entro il termine previsto il parere si considera acquisito ad esclusione della valutazione di incidenza
- Quando l'autorizzazione è corredata da allegati progettuali e relazioni **il regolamento stabilisce i casi in cui deve essere presente una direzione lavori nonché la certificazione della regolare esecuzione degli stessi.**
- L'autorizzazione ha validità per un periodo di **due anni dalla data del rilascio**

Procedimenti: Comunicazione (art. 5)

- La comunicazione è corredata dalle dichiarazioni e dagli elaborati tecnici. **Trascorsi 30 giorni**, l'interessato può dare inizio all'intervento. L'Ente forestale può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività.
- L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della comunicazione purché questa sia corredata anche da **apposite dichiarazioni e asseverazioni di tecnici forestali** che attestino la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di pianificazione e con le normative di settore, e dalla nomina di un direttore dei lavori in possesso di idonei requisiti tecnici e professionali.
- La comunicazione asseverata può essere presentata, con apposita delega, dal professionista **incaricato**. Entro 30 giorni dalla comunicazione l'Ente forestale può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
- Quando sia necessario acquisire altre autorizzazioni, valutazioni o pareri la comunicazione è possibile solo qualora **l'interessato acquisisca preventivamente tale documentazione** e li allegghi alla comunicazione stessa.
- La comunicazione è valida per **due anni dalla data di presentazione (inoltre telematico)**

Interventi esenti da autorizzazione e comunicazione (art. 6)

- interventi effettuati in **esecuzione di ordinanze di carattere prescrittivo**;
- i tagli di utilizzazione del legname per **uso non commerciale superficie massima di 1.500 metri quadri** all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico;
- l'eliminazione delle siepi, per una superficie **massima di 50 metri quadri** all'anno per ciascun proprietario,
- l'eliminazione dei boschetti per una superficie massima di **250 metri quadri all'anno per ciascun proprietario**,
- contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle **fasce di rispetto previste dal Codice della Strada** e lungo i **confini di proprietà** per il rispetto di quanto previsto dal Codice Civile;
- interventi di **manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche**, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti e funivie e impianti simili.

Tutela degli elementi di interesse storico e testimoniale (art. 7)

- **Gli interventi selvicolturali o di gestione attiva dei pascoli, dei terreni saldi e arbustati e opere connesse, estrazione e raccolta dei prodotti secondari del bosco, non devono compromettere la conservazione dei seguenti elementi:**
- **a. delimitazioni amministrative storiche o di proprietà fondiarie, realizzate mediante:**
 - □ cippi o altri manufatti con valore di termini confinari
 - □ individui arborei singoli o in filari
- **b. elementi della viabilità e relative pavimentazioni storiche (selciati e acciottolati), quali:**
 - □ tratturi
 - □ sentieri
 - □ vie antiche
- **c. manufatti commemorativi o di ispirazione devota, quali:**
 - □ maestà o edicole votive
 - □ cippi commemorativi

- **d. manufatti storici legati alla gestione dei boschi o dei pascoli, quali:**
 - □ tracce delle aie o piazze carbonaie antiche (piano di costruzione, muri, conformazione del suolo)
 - □ abbeveratoi
- **e. sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali, quali:**
 - □ terrazzamenti
 - □ ciglionamenti
 - □ gradonamenti
 - □ muri a secco
 - □ lunettamenti
- **f. ruderi o vestigia di insediamenti rurali, quali:**
 - □ abitazioni; ripari capanni stalle; fienili, lavatoi

Modalità operative (art. 8)

Gli interventi di utilizzazione forestale devono essere eseguiti da operatori professionali in conformità a quanto previsto dall'art. 3 bis della L.R. n. 30/81, fatti salvi i casi di taglio per **autoconsumo (fino a 25 t/anno per richiedente e comunque fino a una superficie massima di 0,5 ha)** i tagli eseguiti dagli aventi diritto di legnatico e gli interventi di minuta manutenzione del territorio liberamente esercitabili

DIRETTIVA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI, AI SENSI DELL'ART. 3-BIS DELLA L.R. N. 30/1981, D.G.R. n. 1457 del 10/09/2018.

Nel caso di tagli soggetti ad autorizzazione o comunicazione eseguiti da operatori professionali, per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un **cartello di cantiere (40x30 cm)**

Vigilanza e Sanzioni (art. 9)

- a. Gli **enti forestali svolgono le attività di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni** connesse alle funzioni esercitate in materia ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13 del 2015
- b. la Regione promuove le forme di collaborazione di cui all'art. 42 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 con l'Arma dei Carabinieri, nell'ambito delle relative competenze in materia di tutela forestale e ambientale
- c. Alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 15 della legge regionale n. 30 del 1981 **(a partire dal 15 settembre 2018)**
- d. Alle violazioni delle norme che disciplinano le attività di gestione forestale previste dal regolamento si applicano inoltre le **disposizioni in materia di ripristino** previste dall'art. 7 del Dlgs n. 34/2018 nei casi specificati dai singoli articoli del regolamento stesso.
- e. La Regione con la direttiva di cui al comma 2 dell'art. 3bis L.R. n. 30 del 1981 individua le penalizzazioni da applicare alle imprese riconosciute responsabili delle violazioni al regolamento.

Vigilanza e Sanzioni (art. 9) art. 15 L.R. n. 30/1981

- a. la sanzione amministrativa pecuniaria da 30,00 euro a 100,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie, in caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento relative **all'allestimento e sgombero delle tagliate;**
- b. la sanzione amministrativa pecuniaria da **due a dieci volte il valore delle piante tagliate** con un minimo di 100,00 euro, per **l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione o comunicazione o in difformità dalle prescrizioni del regolamento forestale**, dagli strumenti di pianificazione, dal progetto approvato o dalle prescrizioni imposte dall'Ente competente ovvero delle piante sradicate, o danneggiate nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale; **(valore piante D.G. n. 1438 del 10/09/2018),**
- c. la sanzione amministrativa pecuniaria da 20,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri lineari, con un minimo di 100,00 euro per **l'apertura di vie di esbosco terrestri o aeree in difformità dalle** prescrizioni del regolamento forestale o **per il mancato ripristino della viabilità** permanente danneggiata a causa del trasporto del legname esboscato;
- d. la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per **il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste forestali, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari** e e negli altri ambiti di interesse forestale;
- e. la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro per **violazioni alle norme del regolamento diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d).**

Pianificazione forestale (art. 10 e 11)

- **Piani di gestione forestale** (per superfici boscate **superiori a 50 ettari**)
- **Piani di gestione semplificati/Piani di coltura e conservazione** (per superfici boscate **fino a 50 ha**)

Disciplinati con atto della Giunta regionale

I Piani di gestione forestale e gli strumenti equivalenti possono prevedere utilizzazioni che si discostino da quelle del regolamento **nei casi previsti dallo stesso e motivati**

I Piani di gestione semplificati sono sempre obbligatori per superfici oggetto di **interventi e misure forestali realizzati con **finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici****

Piani di gestione forestale (art. 10)

- Gli interventi previsti dai piani di gestione forestale **sono soggetta alla sola comunicazione** (ad eccezione degli interventi comunque esenti ai sensi dell'art. 6 e della parte seconda del Regolamento);
- La Regione, i Comuni, gli altri Enti pubblici e i Consorzi volontari, costituitisi ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 30 del 1981 gestiscono il proprio **patrimonio silvo-pastorale in base ad un piano di gestione forestale**, ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. n. 30 del 1981. Nei boschi pubblici, **in assenza di piano**, i tagli possono essere effettuati previa autorizzazione o comunicazione, ma **sopra ai 50 ha di proprietà dovrà sempre essere allegata una relazione di un tecnico** che attesti la conformità dell'intervento al Regolamento, agli indirizzi del PFR e ai principi della Gestione Forestale Sostenibile.
- Per gli interventi nelle aree di pertinenza idraulica, in assenza di un documento di programmazione, l'attestazione della conformità degli interventi è effettuata da un tecnico forestale abilitato nel rispetto delle linee guida di cui all' art. 73 comma 2 della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 e delle prescrizioni tecniche e dei criteri di valutazione tecnico-economica di cui al comma 3 dello stesso articolo.
- La Regione, può approvare varianti ai piani previa espressa richiesta dei proprietari o dei gestori dei boschi o, anche d'ufficio, in caso di eventi eccezionali e motivi di interesse pubblico.
- Sono ricompresi tra gli strumenti di gestione forestale anche i **programmi per la gestione degli interventi relativi ai boschi e alla vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica**, (LR n. 7/2014), la cui disciplina è contenuta apposite linee guida, prescrizioni tecniche e criteri di valutazione tecnico-economica.

Strumenti equivalenti ai Piani di gestione forestale (art. 11)

I piani semplificati si applicano:

- a) ai **terreni rimboschiti o boschi ricostituiti, convertiti all'alto fusto o comunque migliorati** senza limite di superficie,
- b) ai **terreni imboschiti e alle piantagioni per arboricoltura da legno, comprese le piantagioni per pioppicoltura**, senza limite di superficie,
- c) ai boschi e ad altri terreni e soprassuoli arborei rientranti negli ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1 del regolamento, **fino a 50 ettari** di superficie,
- d) alle **sistemazioni idraulico-forestali e ad altri interventi realizzati su superfici inferiori a 50 ettari** nel bosco e negli altri ambiti di interesse forestale

I Piani definiscono i turni e le tempistiche delle utilizzazioni, gli interventi di manutenzione e le cure colturali, le forme di governo e trattamento (devono essere conformi al PFR e ai criteri di GFS)

I piani di gestione semplificati sono obbligatori per **interventi e misure forestali** realizzati con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici

La Giunta regionale può stabilire con appositi atti i criteri e le procedure per l'approvazione dei Piani inerenti particolari e specifiche tipologie di intervento

Trasformazione in bosco ceduo (art. 12)

E' vietata la conversione in ceduo delle fustaie; è vietato altresì il ripristino del trattamento a ceduo nei cedui già oggetto di interventi di conversione all'alto fusto.

E' vietata la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti o a sterzo qualora essi abbiano superato l'età per cui debbano considerarsi "invecchiati"

La trasformazione in cedui semplici dei cedui composti o a sterzo che non abbiano un'età tale da essere considerati "invecchiati" **è comunque soggetta a richiesta di autorizzazione;** la richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato

La trasformazione da ceduo a sterzo a ceduo semplice, in particolare, può avvenire solo in maniera graduale tramite almeno 2 successivi tagli di curazione (entrambi soggetti alla procedura autorizzativa)

Governo e trattamento dei boschi neoformazione

(art. 13)

- **i boschi di neoformazione, di età inferiore a 30 anni e superiore a 10** (rispettando i turni minimi di cui all'art. 33) potranno essere assoggettati a taglio di utilizzazione con rilascio **di matricine per indirizzarli al governo a bosco ceduo:**
- **Con comunicazione per superfici inferiori a 2 ettari,**
- **Con autorizzazione superfici superiori ai 2 ettari**
- **I boschi di neoformazione di età superiore ai 30 anni, possono essere indirizzati verso la forma di governo a bosco ceduo, semplice o composto, previa autorizzazione dell'Ente forestale competente accompagnata da relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato che comprovi che:**
 - gli individui arborei presenti hanno età prevalente inferiore a quella massima individuata, specie per specie, per essere considerati "invecchiati"
 - esistono condizioni stazionali idonee e non sono presenti fattori biotici e abiotici che possano far presupporre ad una mancata capacità di rinnovazione agamica

Discriminante per la individuazione della forma di governo è la presenza di esemplari nati da seme e con fusto monocormico (sopra i 20 cm di diametro o i 40 anni di età) così distribuiti:

- **Per il ceduo semplice:** in numero inferiore a 160/ha
- **Per il ceduo composto:** almeno 160 per ettaro e non più di 400
- **Fustaia:** quando non si verificano le condizioni di cui sopra

Rinnovazione anticipata dei boschi per mutarne la composizione specifica. (art. 15)

- E' ammesso il **cambiamento della composizione specifica dei boschi** attraverso l'eventuale taglio **su piccole superfici** (inferiori a mezzo ettaro), previa autorizzazione dell'Ente competente in materia forestale
- I **tagli (a buche/a gruppi)** non potranno interessare più del **40% della superficie** dell'intero soprassuolo che si intende rinnovare
- Ulteriori analoghi interventi nel medesimo soprassuolo potranno essere autorizzati solo ad **avvenuta affermazione della rinnovazione** nelle tagliate precedenti
- **L'autorizzazione è subordinata alla realizzazione dei lavori di manutenzione** (cure colturali), **se necessari** sul nuovo bosco o all'eventuale reimpianto in assenza di rinnovazione naturale.
- Per la **sostituzione nei rimboschimenti di conifere alloctone deperienti** o **che abbiano già assolto al loro ruolo di piante pioniere** possono essere autorizzati tagli di utilizzazione **senza le limitazioni di superficie** previa presentazione di un Piano di gestione ordinario o semplificato o l'aggiornamento del Piano di coltura e conservazione se presente
- Nel caso che si renda necessaria la rinnovazione artificiale l'utilizzo di specie forestali alloctone è ammesso **solo in mescolanza con specie autoctone.**
- L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della rinnovazione artificiale del bosco in assenza di rinnovazione naturale; in caso di inadempienza l'ente ordina il ripristino ed eventualmente procede direttamente all'esecuzione dei lavori, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità (art. 7 comma 6) del Dlgs n. 34/2018) In quest'ultimo caso gli oneri sono posti a carico del responsabile delle violazioni del regolamento.

Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali. (art. 16)

1. Nei **boschi di alto fusto** sono di norma consentiti **in qualsiasi stagione dell'anno**:
 - a. i tagli di rinnovazione
 - b. I diradamenti, gli sfolli e le ripuliture
 2. Nei **boschi cedui** semplici, composti e a sterzo sono consentiti:
 - a) I tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno
 - b) i tagli di utilizzazione dal **15 settembre al 15 maggio** nei cedui di **faggio** e misti con prevalenza di faggio
 - c) i tagli di utilizzazione dal **1 ottobre al 30 aprile** nei cedui di altre latifoglie
- Qualora ricorrano circostanze meteorologiche particolari l'Ente forestale competente per territorio può anticipare o posticipare la durata di detti periodi per un massimo di 15 giorni

Periodi di esecuzione dei tagli selvicolturali. (art. 16)

- Nei **boschi** sono di norma consentiti **in qualsiasi stagione dell'anno, senza rispetto dei turni minimi e senza capitozzatura**:
 - **senza comunicazione/autorizzazione**: i tagli per la **manutenzione di infrastrutture tecnologiche** pubbliche o di interesse pubblico,
 - **previa comunicazione**: i tagli per la **manutenzione della vegetazione nelle pertinenze di sistemazioni idrauliche, di manufatti pubblici e privati e della viabilità privata nei limiti delle esigenze di sicurezza, di mantenimento del manufatto**

(gli interventi sono esenti da comunicazione quando rientrano nei limiti di superficie previsti dall'art. 6: taglio di ceduzione dei polloni, potatura e/o taglio delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità).
- **Nelle aree immediatamente prospicienti le fasce di rispetto delle reti tecnologiche, assicurando comunque una copertura arborea del suolo non inferiore al 20%; previa comunicazione, sono altresì consentiti**:
 - a) interventi selvicolturali quali i **diradamenti di tipo alto indipendentemente dall'età del soprassuolo**, nonché il taglio di esemplari arborei la cui altezza in relazione alla distanza dalle strutture aeree possa arrecare danni agli impianti stessi in caso di caduta;
 - b) altre deroghe ai previsti modelli gestionali, **quali il taglio anticipato dei boschi cedui anche senza rispettare i turni minimi, la riduzione delle matricine sia come numero che come dimensione**, periodiche riduzioni degli strati dominanti della vegetazione arborea (es. taglio a sterzo).

Limitazione all'estensione dei tagli (art. 18)

Sono di norma vietati i tagli di utilizzazione effettuati anche negli anni precedenti che lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a:

- a) **8 ha per i cedui semplici** comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni;
- b) **2 ha per le fustaie trattate a taglio raso** comprese le tagliate effettuate nei precedenti **5 anni**.

Nei soli casi soggetti ad autorizzazione è obbligatorio rilascio di fasce arborate di larghezza minima = a 100 m

Nei boschi cedui di **proprietà pubblica** ubicati in prossimità delle:

- strade forestali e viabilità ad uso pubblico compresa la rete sentieristica
- per una **larghezza di 15 m**, a partire dalle eventuali fasce di rispetto previste dal Codice della Strada o per la sicurezza idraulica, dovrà essere assicurata una forma di governo e trattamento che mantenga una **copertura al suolo delle chiome arboree non inferiore al 50%**

Norme di gestione delle aree con criticità ambientali (art. 19)

1. Nei boschi delle aree aventi una pendenza media superiore al 100%, dei terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare
 - **Per interventi fino a 1 ettaro valgono le normali procedure** di comunicazione e di autorizzazione (procedure standard)
 - Per interventi di **estensione superiore a 1 ettaro è sempre necessaria la richiesta di autorizzazione** corredata di progetto redatto da tecnico forestale abilitato
 - Nelle **frane attive** può essere richiesta l'autorizzazione anche per il **taglio raso del ceduo senza rilascio di matricine e per il taglio raso della fustaia**
1. Nei boschi delle aree situate oltre **i 1.500 m s.l.m. è favorita l'evoluzione naturale**, la gestione controllata può essere autorizzata previa presentazione di progetto a firma di un tecnico forestale abilitato

Allestimento e sgombero delle tagliate (art. 20)

Entro il **15 luglio** il legname deve essere asportato dalle tagliate o almeno concentrato in **prossimità della viabilità permanente e temporanea**

Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo e per i tagli effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, il legname deve essere concentrato **non oltre 90 giorni dopo la fine** dei lavori di taglio. (con tecniche a basso impatto)

L'Ente forestale competente potrà autorizzare eventuali ulteriori deroghe alla tempistica

Nell'utilizzazione dei cedui è consentito il posizionamento di una modesta **parte della ramaglia** sopra ed intorno alle ceppaie appena tagliate a **protezione dalla brucatura** delle stesse da parte degli ungulati

Allontanamento dei residui di lavorazione **dalla viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri e lateralmente** per una fascia di terreno non inferiore **alla larghezza di 10 m**

Allontanamento dei residui di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua e **lateralmente all'alveo per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 10 m**

Esbosco dei prodotti (art. 21)

Il transito in bosco dei trattori forestali e di altri mezzi motorizzati lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di taglio, concentramento ed esbosco

L'apertura in bosco di piste temporanee a perdere o il ripristino, sempre temporaneo, di piste preesistenti **deve essere sempre indicata nelle istanze/comunicazioni** previste per la realizzazione degli interventi selvicolturali, ancorché richieda solo minimi movimenti di terreno

Le piste di esbosco temporanee possono essere utilizzate per attività connesse alle utilizzazioni forestali di aree boschive **esclusivamente durante il periodo di validità della autorizzazione/comunicazione**

Le attività dovranno essere eseguite nei periodi stagionali più idonei al fine di evitare danneggiamenti del suolo; eventualmente si dovrà procedere al livellamento del terreno ed eventualmente al ripristino dei percorsi naturali preesistenti di deflusso delle acque

Qualora l'uso dei mezzi meccanici comprometta le condizioni di percorribilità della **viabilità permanente**, è fatto **obbligo agli autori delle utilizzazioni forestali di ripristinarne il buono stato**; L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una **cauzione** a garanzia della copertura delle spese di ripristino

in alternativa e a seguito di verifica della inadempienza dell'impresa esecutrice dei lavori l'ente forestale procede anche direttamente ai sensi dell'art. 7 comma 6) del Dlgs n. 34/2018 con **oneri a carico del responsabile dei danni**.

le operazioni di ripristino del fondo stradale dovranno essere eseguite entro il periodo di validità della autorizzazione/comunicazione

L'Ente competente in materia forestale potrà autorizzare eventuali deroghe alla tempistica qualora ricorrano particolari circostanze meteorologiche avverse

Gru a cavo (art. 22)

Al fine di ridurre l'apertura di nuove piste di esbosco è favorita l'installazione temporanea di gru a cavo per l'esbosco dei prodotti forestali.

L'installazione di **gru a cavo semoventi su mezzi motorizzati** con linee non superiori a 700 m ed il cui cavo portante non superi l'altezza delle chiome delle piante, sempre che le linee non attraversino strade ad uso pubblico (ivi compresa la sentieristica opportunamente segnalata) è subordinata alla presentazione di una **comunicazione, da presentare all'Ente** forestale ai sensi dell'art. 5, contestualmente alla richiesta di utilizzazione del bosco, corredata da:

- cartografia degli interventi selvicolturali, ubicazione dell'impianto, piazzole di lavoro e deposito legname ed eventuali interventi di ripristino;
- assenso dei proprietari dei fondi interessati da eventuali tagli per realizzazione dei varchi

In caso di **impianti di dimensioni maggiori o nel caso in cui debbano essere attraversate strade** ad uso pubblico l'installazione è soggetta a **comunicazione** che viene inoltrata contestualmente all'istanza di autorizzazione o alla comunicazione di taglio allegando una relazione tecnica con **localizzazione e profilo dell'impianto**. L'Ente forestale inoltra la documentazione al comune per gli adempimenti di competenza.

Gli interventi che prevedono gru a cavo o teleferiche **devono inoltre essere comunicati tramite il numero verde** regionale o tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale previsti dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, **ai Vigili del Fuoco e al Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna** specificando: data di installazione, data presunta di rimozione, numero della comunicazione/autorizzazione.

Per gli impianti di qualsiasi **dimensione l'installazione e l'uso devono essere effettuate da operatori forestali abilitati**

i varchi necessari al passaggio delle linee potranno avere di norma una larghezza massima di 5-8 m per i boschi cedui e di 10 m per le fustaie e la spaziatura minima tra i varchi non sarà inferiore a 70 m

Fustaie – norme comuni (art. 23)

Il taglio a raso è sempre soggetto ad autorizzazione nel rispetto delle limitazioni e le dovute fasce di rispetto previste per i boschi di alto fusto, è fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 6 (tagli esenti). Chi intende compiere tagli di **ampiezza inferiore ad 1 ettaro, ad esclusione del taglio raso** deve darne **comunicazione** all'Ente forestale competente

Tutti i tagli di utilizzazione volti alla rinnovazione delle fustaie di ampiezza complessiva superiore ad 1 ettaro sono soggetti ad autorizzazione dell'Ente forestale, allegando uno specifico progetto redatto da Tecnico forestale abilitato.

I tagli di sementazione nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi e i **tagli di curazione** nelle fustaie disetanee sono subordinati alla individuazione delle piante da abbattere (tramite "**martellata**") di un Tecnico forestale abilitato, la documentazione tecnica risultante dalla martellata deve essere allegata alla comunicazione/autorizzazione. **I criteri proposti per la martellata potranno essere rivisti dall'Ente forestale anche attraverso sopralluoghi congiunti.**

Diradamenti e tagli intercalari nelle fustaie (art. 24)

Nelle fustaie coetanee, **previa comunicazione**, sono consentiti diradamenti ed eventuali tagli di preparazione; i tagli devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino fra loro **distanziate di un massimo di 1 m.**

Diradamenti delle fustaie coetanee con **intensità superiori, sono soggetti ad autorizzazione**, ai sensi dell'art. 2, e dovranno rispettare le limitazioni generali di seguito riportate:

- il prelievo non potrà interessare più del 40% degli individui arborei
- nei boschi di età fino a 15 anni: densità minima dopo diradamento 800 piante/ha; nei boschi di età inferiore a 35 anni: densità minima dopo diradamento non inferiore a 600 piante/ha.

L'autorizzazione non necessita di progetto per interventi che prevedono una **distanza massima fra le chiome delle piante superstiti inferiore ai 3 m dopo il taglio**

Richieste di autorizzazione per diradamenti che, fra le chiome superstiti, prevedano **distanze superiori ai 3 m**, o il taglio di piante dal 40% al 60%, **devono essere accompagnate da specifico progetto di utilizzazione** sottoscritto da tecnico forestale abilitato e che attesti l'idoneità dei soprassuoli a sostenere le modalità di intervento progettate

Per facilitare l'esecuzione di **interventi meccanizzati** e per consentire il passaggio delle macchine forestali, potranno essere effettuati **tagli a strisce o geometrici**: la **distanza tra le chiome** superstiti poste ai bordi delle fasce diradate non dovrà superare la larghezza media di 5 m. Larghezze maggiori possono essere autorizzate solo nel caso di buche di estensione limitata, inferiore ai 1.000 mq. Le fasce diradate dovranno essere distanziate tra loro di almeno 10 m

Fustaie coetanee trattate a taglio raso e a tagli successivi. Turni minimi del taglio raso e del taglio di sementazione (art. 25)

Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:

- fustaie di faggio	anni 90
- fustaie di querce	anni 90
- fustaie miste di conifere e latifoglie	anni 90
- fustaie di abeti	anni 70
- fustaie di pini	anni 70
- fustaie di carpino o frassini	anni 70
- fustaie di castagno o ontani	anni 60
- fustaie di douglasia	anni 50
- fustaie di pioppo e/o salice o robinia	anni 15

(se in popolamenti misti con altre specie (oltre 40%) con turni minimi più lunghi, prevalgono questi ultimi)

Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria (art. 26)

Il taglio a raso nei boschi di alto fusto può essere autorizzata quando:

- a) **sia garantita un'adeguata distribuzione nello spazio delle tagliate degli ultimi 5 anni** come previsto dall'articolo 18 al fine di evitare contiguità tra le stesse;
- b) **siano già presenti nel piano sottoposto semenzali e novellame altrimenti i tagli potranno essere effettuati solo entro una distanza inferiore a 40 metri da piante mature o comunque in grado di fruttificare e riprodursi.**

In assenza delle condizioni di cui sopra il taglio raso può essere realizzato **solo in attuazione dei piani di gestione forestale** di cui all'art. 10.

Dovranno comunque sempre essere rispettate le disposizioni di cui agli articoli 146 e 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una **cauzione** della copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale in alternativa, l'Ente procede ai lavori di ripristino (rimboschimento) ai sensi dell'art. 7 comma 6) del Dlgs n. 34/2018, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità con **oneri a carico dei responsabili delle violazioni** al regolamento.

Per motivi di natura fitosanitaria o di interesse pubblico, anche in assenza di progetto possono essere autorizzati il taglio raso delle fustaie in difformità ai parametri soprariportati, purché sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco.

Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo (art. 27)

Nelle fustaie coetanee di qualunque specie **sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo** per pedale o per gruppi previa richiesta di autorizzazione corredata di progetto di taglio

Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a **distanza tra loro di almeno 10 anni**, mediante:

- la permanenza di piante di grosse dimensioni che possono essere mantenute fino alla loro deperienza o anche oltre;
- il favorire lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, con tagli a carico e alle piante del piano intermedio e dai soggetti dominati deperenti;

Il primo intervento è ammesso **se l'età del popolamento ha superato i 70 anni o il turno minimo**.

L'inizio dei lavori è subordinato alla **individuazione delle piante tramite ("martellata")** a cura di un Tecnico forestale abilitato. Il tasso di utilizzazione del bosco non deve superare **il 30% della massa presente**.

Fustaie coetanee trattate a tagli successivi. Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero (art. 28)

Nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi uniformi, a gruppi e a strisce, i tagli devono favorire la **diversificazione della composizione specifica**

Il taglio di sementazione deve essere eseguito ad un'età del soprassuolo uguale o superiore a quelle stabilite nell'art. 25. Turni inferiori possono essere autorizzati, previa motivazione dall'Ente forestale

A seguito del taglio di sementazione deve risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ettaro:

a) boschi di abeti	metri cubi 250
b) boschi misti di conifere e latifoglie	metri cubi 250
c) boschi di faggio	metri cubi 220
d) boschi di querce	metri cubi 150
e) boschi di pini	metri cubi 150

Il **taglio di sgombero**, può essere eseguito solo a rinnovazione avvenuta, documentata da relazione di un **tecnico forestale** abilitato.

Dopo **10 anni dal taglio di sementazione**, in **assenza di rinnovazione**, l'Ente forestale può autorizzare il **taglio di sgombero** per superfici contigue non superiori a 2 ettari, disponendo la successiva rinnovazione artificiale.

I Piani di gestione potranno programmare, con specifica motivazione, interventi in deroga ma assicurando il medesimo livello di tutela e conservazione.

Fustaie disetanee (art. 29)

Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, per pedale o per gruppi, l'utilizzazione deve essere favorendo la massima diversificazione specifica,

Il periodo di curazione non inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a 160 metri cubi per ettaro.

Il tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente.

I piani di gestione possono prevedere deroghe ai parametri di cui sopra dando dimostrazione della sostenibilità ambientale ed economica attraverso adeguati rilievi ed elaborazioni dendrometriche.

.

Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale (art. 30)

Nei boschi anche quando individuati come «habitat»:

- è sempre consentito, nei periodi di riposo vegetativo di cui all'art. 16, **il taglio dei polloni basali**
- previa **autorizzazione** sono possibili:
 - a) **potature di recupero** delle piante da frutto, nei periodi di riposo vegetativo di cui all'art. 16;
 - b) taglio dei castagni da frutto irrecuperabili, purché siano mantenuti tutti gli esemplari in buono o discreto stato vegetativo;
 - c) taglio di **piante eventualmente presenti nell'area di proiezione delle chiome** delle piante esistenti e in prossimità delle piante innestate;
 - d) **selezione e innesto** di piante nate da seme e di polloni delle ceppaie di castagno preesistenti;
 - e) eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco o da ciglioni inerbiti;
 - f) concentramento e bruciatura del materiale di risulta, lontani dalle chiome e nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e di quanto previsto dagli articoli 58 e seguenti del presente regolamento.

Nelle aree circostanti le piante da frutto di cui sopra sono in seguito sempre permessi durante tutto l'anno, la ripulitura periodica delle ceppaie dal riscoppio dei polloni basali

Conservazione di castagni da frutto in ambito forestale (art. 30)

Nei boschi e su superfici inferiori a 500 metri quadri:

Previa comunicazione sono possibili:

- 1. potature di recupero delle piante da frutto**
- 2. taglio delle piante presenti nell'area di incidenza della chioma delle piante di castagno da conservare;**
- 3. innesto di alcune piante di castagno e/o polloni per eventuale sostituzione esemplari di castagno da frutto morti,**

Nelle aree circostanti le piante da frutto di cui sopra sono in seguito sempre permessi durante tutto l'anno, la ripulitura periodica delle ceppaie dal riscoppio dei polloni basali

Nei castagneti da frutto coltivati (in attualità di coltura e > 500 metri quadri) si applica quanto previsto dall'art. 46.

Boschi cedui – Norme comuni (art. 31)

Fatti salvi alcuni casi specifici, i tagli di utilizzazione sono subordinati alla **presentazione di una comunicazione**, ai sensi dell'art. 5, all'Ente forestale competente.

Previa presentazione di **specificata autorizzazione**, nei boschi cedui, **fino al 50% delle matricine** presenti potranno essere selezionate per una **gestione che valorizzi la selvicoltura ad albero**. Gli interventi per la tutela e valorizzazione di tali piante possono prevedere diradamenti a carico dei soggetti la cui proiezione della chioma è distante meno di 2 m dalla proiezione della chioma delle piante individuate.

Qualora si riscontrino motivazioni di natura fitosanitaria, di difesa idrogeologica o per altri motivi di interesse pubblico, può essere autorizzato dall'Ente competente in materia forestale il taglio raso del ceduo a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco anche senza matricinatura e senza rispetto dei turni previsti. Tali sono soggetti a **semplice comunicazione** gli interventi finalizzati alla manutenzione delle fasce di rispetto necessarie per la sicurezza idraulica o previste dal Codice della Strada.

Cedui semplici - Riserva di matricine (art. 32)

Di norma **il numero minimo di matricine da rilasciare non può essere inferiore a 80 piante a ettaro** con le seguenti **eccezioni**:

- ❑ Per i boschi a prevalenza di **castagno** il numero minimo da rilasciare **non può essere inferiore a 40 per ettaro**.
- ❑ Per i boschi a prevalenza di **robinia, salice, pioppo e nocciolo** non è necessario riservare piante appartenenti a queste specie. Per ogni ettaro, se presenti, dovranno però essere rilasciate **almeno 40 piante tra le più sviluppate di latifoglie di altre specie**.

Un **numero di matricine superiore alle 160 ad ha, comporta il cambio di trattamento in ceduo composto** o di governo in alto fusto.

In alternativa al criterio di densità della matricinatura per pedale sopra descritta, **è possibile rilasciare gruppi di almeno 3 matricine** accompagnate dagli individui di minor sviluppo ad esse sottomesse (**distanza tra i gruppi < 20 m**).

Nella matricinatura per pedale le piante rilasciate devono avere un **diametro minimo di 15 cm** misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 m, nei gruppi almeno un esemplare per ogni gruppo deve avere un diametro minimo di 20 cm.

Il 20% delle matricine dovrà essere selezionato tra quelle rilasciate nel taglio precedente, che manifestino ancora un buono stato vegetativo

Devono comunque sempre essere **preservate dal taglio alcune piante delle specie sporadiche** con una densità minima di cinque individui (piante o ceppaie) ad ettaro per singola specie;

Cedui semplici - Riserva di matricine (art. 32)

Esemplificazione della distribuzione delle matricine in relazione alla densità prevista

- 40 matricine ad ettaro -> distanza media tra i fusti di circa 16 metri
- 80 matricine ad ettaro -> distanza media tra i fusti di circa 11 metri
- 160 matricine ad ettaro -> distanza media tra i fusti di circa 8 metri
- matricinatura a gruppi -> distanza massima di 20 metri tra le chiome dei gruppi

Matricine - specie sporadiche (art. 32)

Oltre alle specie protette quali tasso, agrifoglio e cerro-sughera, devono essere conservate almeno 5 piante /ha per singola specie;

Acer monspessulanum - acero minore
Acer platanoides - acero riccio
Alnus incana - ontano bianco
Betula pendula – betulla
Carpinus betulus - carpino bianco
Carpinus orientalis - carpinella
Fraxinus excelsior - frassino maggiore
Fraxinus angustifolia - frassino meridionale
Laburnum alpinum – maggiociondolo alpino

Malus sp.pl. - meli selvatici
Prunus avium - ciliegio
Pyrus sp.pl. – peri selvatici
Quercus ilex – leccio
Quercus petraea – rovere
Quercus robur – farnia
Sorbus sp.pl. - sorbi
Tilia sp.pl. - tigli
Ulmus glabra - olmo montano
Abies alba – abete bianco (di popolazioni autoctone)
Picea abies – abete rosso (di popolazioni autoctone)
Pinus sylvestris – pino silvestre (di popolazioni autoctone)

Turni minimi dei boschi cedui semplici (art. 33)

Per i boschi **cedui monospecifici** il turno dei tagli non può essere inferiore:

- per il faggio ad anni 30
- per le querce, il carpino e i frassini ad anni 20
- per il castagno ad anni 10
- per l'ontano, la robinia, il salice e il pioppo ad anni 8

Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.

Sono soggetti ad autorizzazione i tagli con trattamento a ceduo semplice su superfici superiori ai 2 ettari.

Boschi cedui trattati a sterzo (art. 34)

Nei boschi cedui trattati a sterzo:

- devono essere rilasciate almeno 30 matricine ad ettaro
- il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno diametro superiore a 10 cm
- **Potrebbero** essere tagliati tutti i polloni che appartengono alla classe di età più avanzata e quelli che hanno raggiunto i 10 centimetri di diametro con diradamento degli esemplari più piccoli
- **Ma** devono comunque sempre rimanere almeno il 40% dei polloni iniziali per ceppaia
- Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari a 10 anni.

Nel caso di recupero produttivo di un ceduo a sterzo invecchiato o nella trasformazione verso il ceduo trattato a sterzo a partire da boschi cedui semplici o composti, il successivo taglio di curazione può essere attuato anche a distanza di 5 anni, previa autorizzazione con allegata relazione sottoscritta da tecnico forestale abilitato che attesti l'avvenuta emissione di nuovi polloni a seguito del taglio precedente.

Boschi cedui composti (art. 35)

Il turno per i boschi cedui composti è il medesimo previsto per i boschi cedui semplici.

Nei cedui composti:

- Sono presenti matricine di almeno 3 classi di età;
- **le matricine da riservare non devono essere inferiori a 160 per ettaro, di cui il 50% dell'età del turno del ceduo e il restante 50% ripartito fra le classi di età multiple del turno.**
- con prevalenza di robinia, carpino, orniello, salice e pioppo la selezione delle matricine deve avvenire rilasciando prioritariamente matricine di specie diverse da quelle elencate.
- le matricine devono essere scelte comunque in modo da assicurare la massima diversificazione specifica possibilee favorendo le specie autoctone
- le conifere eventualmente rilasciate concorrono al raggiungimento del numero minimo di matricine ad ettaro.
- la trasformazione di un bosco ceduo semplice in bosco ceduo composto può avvenire aumentando la matricinatura e rilasciandone una parte di quelle dei turni precedenti se presenti

Nei boschi cedui intensamente matricinati è possibile, anche nel periodo intermedio tra un turno di ceduzione e quello successivo, **procedere alla riduzione del numero di matricine rilasciandone comunque almeno 160 ad ettaro**. L'intervento è soggetto ad autorizzazione previa presentazione di una relazione di un tecnico forestale abilitato e a martellata di selezione.

Qualora il soprassuolo, composto solo parzialmente da ceppaie policormiche, presenti una densità per ettaro di più di 600 esemplari con fusto monocormico e con diametro superiore a 30 cm, è comunque da considerarsi una fustaia.

Utilizzazione dei cedui "invecchiati" – soglie di età e interventi con comunicazione (art. 36)

Sono considerati **boschi invecchiati**:

I boschi cedui semplici o composti quando non siano stati utilizzati da un periodo superiore **a 40 anni** per i boschi a prevalenza di **specie quercine** e **a 50 anni** per tutte le **altre specie**.

- i **cedui a sterzo** i cui polloni più vecchi abbiano raggiunto l'età di **60 anni**

COMUNICAZIONE

a. In soprassuoli con polloni di **età prevalente inferiore a 70 anni di estensione inferiore a 5.000 mq e a distanza di 20 metri da altre tagliate** è ammesso il mantenimento del governo a ceduo , con le seguenti modalità:

- proseguimento del trattamento a ceduo a sterzo o a ceduo composto;
- la trasformazione dei cedui semplici invecchiati in cedui composti (**distanza media di circa 8 metri tra i fusti delle matricine rilasciate**) ;
- proseguimento del ceduo semplice solo per cedui con prevalenza di castagno.

I tagli di cui sopra devono distare almeno 20 m da altre aree già tagliate nei precedenti 5 anni.

b. Su qualsiasi estensione **è sempre possibile la conversione all'alto fusto**, in qualsiasi stagione dell'anno

Utilizzazione dei cedui "invecchiati" con **autorizzazione (art. 36)**

a) Per soprassuoli di età **inferiori ai 70 anni di estensione superiore a 5.000 metri quadri**, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:

- prosecuzione del trattamento (ceduo semplice, composto o a sterzo);
- trasformazione dei cedui semplici invecchiati in cedui composti;
- trasformazione in ceduo a sterzo dei cedui semplici o composti di faggio e leccio.

La richiesta di autorizzazione (con **relazione tecnica** illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato) dovrà dimostrare che **sussistano le condizioni di sostenibilità** per proseguire il governo a ceduo

b) Per i **soprassuoli di età superiore a 70 anni sono consentite le forme di trattamento già previste per le fustaie** .

La richiesta di autorizzazione, accompagnata da **relazione** sottoscritta da tecnico forestale abilitato dovrà essere presentata non solo per il primo intervento, **ma per tutti i successivi interventi fino alla completa rinnovazione** delle superfici inizialmente occupate dai cedui invecchiati;

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, occorre individuare un tecnico forestale **come direttore dei lavori** e che attesti anche la **regolare esecuzione** degli interventi realizzati.

L'Ente forestale può chiedere la costituzione di una cauzione a garanzia della copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale in alternativa, **l'Ente procede ai lavori di ripristino** (rimboschimento) ai sensi dell'art. 7 comma 6) del Dlgs n. 34/2018, anche previa occupazione temporanea e comunque senza obbligo di corrispondere alcuna indennità **con oneri a carico dei responsabili delle violazioni al regolamento**.

Gestione delle aree danneggiate da incendio boschivo o da calamità naturali

Ripristino dei boschi distrutti o danneggiati Lotta antiparassitaria (artt. 37, 38 e 39)

Nei boschi danneggiati dal vento e da altre calamità naturali è sempre consentita l'asportazione del materiale danneggiato e l'utilizzazione di sporadici fusti stroncati.

Nelle località in cui si verificano con maggior frequenza danni causati da avversità meteoriche gli Enti forestali possono stabilire forme di utilizzazione boschive finalizzate a una maggiore resilienza e prescrivere a tale fine regole di gestione più restrittive.

Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 353 del 2000, l'ente forestale può procedere ad interventi di ripristino anche con azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'evento.

È vietato porre in atto attività, quali ad esempio la distruzione o l'abbruciamento di nidi o di materiale inoculato.

Qualora in un bosco si sviluppi un'infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne notizia alla Regione e/o ai Carabinieri Forestali

Salvaguardia di esemplari arborei a scopo selvicolturale

Potatura, spalcatura e resinazione

Raccolta della lettiera e dell'erba, taglio o estirpazione del cespugliame

Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi (artt. Da 40 al 43)

Per tutti i tagli di utilizzazione con estensioni superiori a 1 ettaro, è obbligatorio mantenere per ogni ettaro di superficie o sua frazione, un esemplare scelto tra le piante da seme di maggior diametro, quelle con valore storico e culturale o con particolare valore estetico e paesaggistico per dimensioni e portamento. Gli esemplari arborei così individuati non potranno più essere utilizzati anche successivamente alla loro morte.

La spalcatura fino ad un terzo dell'altezza delle piante e la potatura dei rami vivi sono consentite senza necessità di preventiva comunicazione, dal 15 settembre al 15 maggio

Sono consentite tutto l'anno la potatura e la spalcatura dei rami secchi e la potatura e la spalcatura per ragioni fitosanitarie e di difesa contro gli incendi e per interventi per la messa in sicurezza della viabilità e della sentieristica e nelle pertinenze delle infrastrutture.

Nei boschi è vietata l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci e altre specie alloctone invasive

Lo sfalcio e la raccolta dell'erba nei boschi sono consentiti senza necessità di comunicazione o autorizzazione per usi interni all'azienda agricola

Gli arbusti possono essere tagliati previa comunicazione nei rimboschimenti, nelle tartufaie e in altri caso previsti dal regolamento,

La raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi è consentita ai proprietari e ai gestori in modo tale da non compromettere la rinnovazione del bosco

Nei boschi da seme la raccolta viene effettuata in accordo con i proprietari

Salvaguardia della flora regionale e raccolta dei prodotti non legnosi (prodotti del sottobosco) (art. 44)

Le utilizzazioni dei boschi e la realizzazione degli altri interventi devono avvenire in modo tale da non arrecare, alla flora spontanea protetta ai sensi della L.R. n. 2 del 1977

Nei boschi la raccolta dei frutti, dei prodotti del sottobosco, compresi i funghi e i tartufi, e di altri prodotti non legnosi deve essere eseguita in modo tale da non arrecare danno alla rinnovazione nonché alla flora protetta e nel rispetto delle norme previste dalla L.R. n. 2 del 1977, dalla L.R. n. 6 del 1996 e dalla L.R. n. 24 del 1991

Nei boschi di norma sono vietate l'estirpazione e l'asportazione, anche parziale, di piante appartenenti alla flora spontanea,

Per le specie spontanee protette la raccolta delle piante officinali per scopi commerciali e per scopi scientifici e didattici è autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 1977.

Per le specie spontanee non protette, salvo la raccolta occasionale di alcuni esemplari, la raccolta nei boschi per usi commerciali e scientifici deve essere autorizzata dall'Ente forestale consenziente la proprietà

Tartufaie controllate (art. 45)

Le **tartufaie controllate** rientrano di norma nella definizione di **bosco** derivante dalla normativa statale

Le prescrizioni tecniche per la gestione delle tartufaie controllate sono approvate dalle amministrazioni ad esso preposte ai sensi della Legge regionale n. 24/91 e possono **prevedere i seguenti lavori** che potranno essere eseguiti **previa comunicazione all'ente competente in materia forestale**:

- lavorazioni localizzate del terreno fino ad una profondità massima di 15 cm;
- gestione dello strato erbaceo intorno ai pianelli;
- taglio ed eliminazione parziale dello strato arbustivo;
- potature delle piante simbionti,
- selezione ed eliminazione dei polloni limitatamente ad un terzo degli individui per ceppaia;
- diradamento selettivo delle piante ad alto fusto limitatamente agli individui delle specie indesiderate in competizione con le piante simbionti

Castagneti da frutto

Definizioni: (art. 2)

Sono **coltivati da frutto** i castagneti per i quali la **funzione produttiva da frutto è riconosciuta prevalente** in esito all'assoggettamento a pratiche specifiche di coltivazione, in particolare innesti e potature.

E' riconosciuta "**castagneto da frutto**" un'area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati da frutto in numero **non inferiore a 40 esemplari per ettaro**, avente almeno un'estensione superiore **a 500 mq** quando intercluso nel bosco.

Un castagneto **non è più riconosciuto in attualità di coltura da frutto**, e definito abbandonato, dal momento in cui si afferma e prevale una copertura arborea e arbustiva con differente fisionomia e struttura e **differente funzione prevalente**.

Tipologie riconosciute dal Regolamento:

- a. castagneti da frutto
- b. Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di cedui castanili in castagneti da frutto
- c. Gestione di boschi a dominanza di Castanea sativa, con presenza significativa di piante secolari ancora vitali derivanti da impianti produttivi da frutto, abbandonati e parzialmente o completamente rinaturalizzati per l'ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine naturale nei quali sono prevalenti le funzioni ecosistemiche e il valore storico-testimoniale e naturalistico (habitat forestali)
- d. In tutti i boschi, interventi di recupero e conservazione di esemplari isolati o piccoli gruppi di castagni da frutto secolari, in aree intercluse al bosco aventi estensione **inferiore a 500 mq**.

Castagneti da frutto (art. 46)

Nei castagneti da frutto, **sono liberamente esercitabili senza necessità di comunicazione o autorizzazione:**

- a) l'esecuzione di innesti;
- b) le potature di formazione di produzione e di ringiovanimento,
- c) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;
- d) il ripristino/reintegro di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
- e) il taglio delle erbe e degli arbusti, nonché la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti;
- f) il taglio delle piante arboree di altre specie e la messa a dimora di piante di castagno in sostituzione
- g) l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché si provveda alla sostituzione delle piante.

Castagneti da frutto (art. 46)

Nei castagneti da frutto sono soggetti a comunicazione:

- a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive nel limite del 50% degli esemplari coltivati da frutto in un periodo di almeno 10 anni;
- b) Il pascolo, esclusivamente se controllato, per il quale l'ente competente potrà comunque stabilire specifiche modalità e limitazioni

Nei castagneti da frutto sono soggetti ad autorizzazione:

- g) l'effettuazione di tagli finalizzati a modificare la destinazione da castagneto da frutto ad altro uso;
- h) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non più produttive oltre il limite del 50% degli esemplari coltivati da frutto in un periodo di 10 anni.
- i) Gli interventi elencati nei commi 2 e 3 se ricadenti nelle aree con criticità ambientali di cui all'art. 19 seguono le procedure previste per i boschi dal medesimo articolo.

Il concentramento e la bruciatura del materiale di risulta può essere effettuato in spazi idonei, lontani dalle chiome, e nel rispetto dell'articolo 58 del regolamento.

Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di cedui di castagno in castagneti da frutto. (art. 47)

Recupero di castagneti da frutto abbandonati, (autorizzazione + relazione tecnica) attraverso:

1. **taglio ed estirpazione delle ceppaie delle specie diverse dal castagno, sia arboree che arbustive, e rimodellamento morfologico del terreno;**
2. **potature di recupero, compresa l'eventuale capitozzatura delle piante innestate nei periodi di riposo vegetativo;**
3. **eliminazione dei castagni irrecuperabili, con eventuale estirpazione delle ceppaie e rimodellamento morfologico del terreno;**
4. **salvaguardia, conservazione ed innesto delle piante di castagno nate da seme e/o integrazione attraverso piantagione;**
5. **concentramento e bruciatura del materiale di risulta;**
6. **eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti, nonché della viabilità di accesso.**

"Recupero di castagneti da frutto abbandonati e conversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto (art. 47)

b) "Conversione" di cedui (castanili) in castagneti da frutto (autorizzazione + relazione tecnica) attraverso:

1. taglio a raso totale di ringiovanimento del soprassuolo, da effettuarsi durante il periodo di cui all'art. 10, su superfici inferiori **a 1 ha**; (recupero scalare);
2. Eliminazione, delle piante arbustive ed arboree diverse dal castagno,;
3. concentramento e bruciatura del materiale di risulta,;
4. eventuale ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e/o da ciglioni inerbiti;
5. ripristino di un "sesto di impianto" più regolare possibile con eventuale impianto di esemplari di castagno;
6. selezione e innesto delle piante nate da seme e dei polloni prescelti per costituire il soprassuolo definitivo;
7. ripulitura periodica delle ceppaie dai polloni sovrannumerari (riscoppio);
8. potatura di formazione, delle piante e dei polloni innestati fino al raggiungimento di una chioma produttiva.

È sempre consentito, nei limiti temporali di cui all'art. 16, il taglio dei polloni basali di qualsiasi dimensione per la conservazione di esemplari di castagno da frutto ancora vitali.

Norme per la gestione di piantagioni legnose coltivate con pratiche agronomiche riferibili all'arboricoltura da legno (art. 48)

Le piantagioni per l'arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, per la pioppicoltura e altre piantagioni legnose a ciclo breve (massimo 20 anni), ivi compresi gli impianti di "short rotation forestry" (SRF) e altri impianti a ciclo brevissimo (3-8 anni), e le tartufaie coltivate rientrano nelle **aree agricole a media intensità colturale**.

Dette piantagioni, se oggetto di finanziamento pubblico (anche parziale) **devono sempre essere gestite attraverso un piano di gestione semplificato**, ovvero di coltura e conservazione,

Per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari programmati con tempi e modalità certe nel piano sono oggetto di comunicazione all'Ente forestale competente. **Tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano.**

Per superfici non comprese in piani di gestione la comunicazione non è obbligatoria. Gli operatori che immettono in commercio il materiale legnoso proveniente da tagli sono comunque obbligati ad **ottemperare a quanto previsto per l'attuazione del Reg. (UE) 995/2010 (EUTR).**

L'abbandono colturale degli impianti può comportare il passaggio del terreno all'interno della definizione di bosco di cui all'art. 3 del D.Lgs. 34/2018, qualora, sulla base di una puntuale istruttoria tecnica dell'Ente competente in materia forestale emerga una significativa riduzione dell'intensità colturale e l'affermazione di una vegetazione arborea e arbustiva propria dei soprassuoli forestali

Qualora sia stato determinato un turno minimo in un piano di coltura e conservazione, non può essere comunque stabilito il passaggio a bosco della coltura **prima di 10 anni dopo il turno minimo**

Sistemi agroforestali (art. 50)

Nei pascoli, nei prato-pascoli e nei **terreni agricoli abbandonati** che **presentano nell'attualità una copertura arborea forestale inferiore al 50%** previa presentazione da parte di **imprese agricole o agroforestali**, di una richiesta di autorizzazione corredata di planimetria e relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato descrittiva dello stato di fatto, sono consentiti:

- il **pascolo** sull'intesa superficie
- l'allevamento** con stabulazione libera di animali all'interno di idonei perimetri recintati
- il taglio e l'eliminazione parziale della vegetazione arborea e arbustiva indesiderata fino ad ottenere una **copertura minima costituita da specie arboree forestali non inferiore al 20%** della superficie autorizzata per ciascun richiedente
- l'utilizzazione della componente forestale in conformità con uno o più modelli di gestione a scelta fra quelli ammessi dal presente regolamento
- la selezione, l'impianto e l'eventuale innesto di specie arboree per la **produzione di frutti eduli e di prodotti del sottobosco**
- a realizzazione di recinzioni e punti di abbeverata
- La valorizzazione di piante forestali tramite **selvicoltura ad albero**
- Interventi atti a favorire la produzione di **funghi eduli e di tartufi**
- La piantagione di varietà frutticole antiche e tradizionali, l'olivicoltura, la coltivazione del nocciolo**
- Interventi per valorizzare l'apicoltura**

Le aree coltivate possono riguardare una superficie non superiore al 25% del totale del sistema agroforestale.

L'autorizzazione ha una durata di 5 anni e può essere rinnovata ogni 5 anni tramite semplice comunicazione. Ogni area autorizzata può riguardare **un'estensione massima di 10 ettari** e può interessare solo terreni che risultino **imboschiti successivamente all'anno 1970**.

Norme generali per le siepi, le formazioni lineari e i boschetti (art. 51)

Nelle siepi sono liberamente esercitabili la potatura e il taglio delle piante "mature" purché venga salvaguardata la linearità dell'elemento paesaggistico attraverso il rilascio di parte della struttura del soprassuolo e la capacità di rinnovazione complessiva della siepe o del filare con le seguenti modalità:

- a. **mantenimento di un adeguato numero di esemplari differenziati per specie e rappresentative dei diversi stadi di sviluppo presenti (15 piante ogni 100 m).** Il rilascio delle piante (matricine) non è obbligatorio nelle aree di pertinenza della viabilità e altri vincoli;
- b. è vietata l'estirpazione degli arbusti, ad eccezione di rovi, vitalbe e felci e altre specie alloctone invasive;
- c. nei filari dovrà essere assicurata la sostituzione degli esemplari con nuove piante preferibilmente autoctone;
- d. altre tipologie di intervento possono essere realizzate previa autorizzazione dell'Ente forestale .

Nei boschetti costituiti da vegetazione forestale e non compresi nella definizione giuridica di bosco per difetto di estensione, il taglio di utilizzazione delle piante è consentito con le medesime modalità previste dal regolamento per le analoghe tipologie di boschi ad essi assimilabili

Gli interventi di utilizzazione dei boschetti costituiti prevalentemente da piante forestali di alto fusto sono soggetti a comunicazione

L'estirpazione delle piante arboree o arbustive, per superfici superiori a 50 metri quadri per le siepi e le formazioni lineari e 250 metri quadri per i boschetti, per anno e per proprietario, è soggetta ad autorizzazione.

L'eliminazione delle siepi e dei boschetti **può essere autorizzata previa valutazione della rilevanza ambientale, paesaggistica e idrogeologica** in relazione agli obiettivi perseguiti e alle prescrizioni degli **strumenti normativi e di pianificazione di settore.**

Quando ricadenti all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e/o all'interno dei Parchi e delle Riserve naturali, le eliminazioni e le estirpazioni compresi gli impianti di origine artificiale anche con misure agro-ambientali sono soggette ad autorizzazione previa valutazione di incidenza nei siti della rete Natura 2000 e/o nulla-osta nei Parchi e nelle Riserve naturali.

Norme per la gestione dei terreni saldi e dei terreni saldi arbustati (art. 52)

Unificati i terreni saldi e gli arbusteti rispetto alle previgenti PMPF

Nei terreni saldi ex coltivati dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria fino alla affermazione del bosco

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti eventualmente presenti sui terreni saldi e arbustati dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, delle aree protette, dei siti Natura 2000 sono soggetti a **specificata autorizzazione** da parte dell'Ente competente in materia forestale che può stabilire specifiche modalità di intervento.

La disposizione si applica anche ai terreni pascolivi colonizzati dalla vegetazione arbustiva, **ad eccezione di interventi di manutenzione ordinaria liberamente eseguibili se effettuati periodicamente, almeno ogni 5 anni.**

E' dovuta la sola comunicazione per il taglio della vegetazione legnosa su una fascia di 20 m esternamente al limite del bosco ad eccezione delle aree calanchive comunque soggette ad autorizzazione.

Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico, per **superfici fino a 2.000 mq** e limitatamente agli ex coltivati in abbandono, è possibile **ripristinare le attività agricole previa comunicazione agli Enti competenti in materia forestale**, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Sono da **conservare le piante isolate e di ragguardevoli dimensioni** appartenenti alle specie sporadiche elencate nell'art. 32.

Lavorazione del terreno

Deflusso delle acque (art. 53 -54)

Nei **territori sottoposti a vincolo idrogeologico**:

- i terreni con **pendenza media superiore al 60%** non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
- nei terreni con pendenza media inferiore al 60%, l'Ente competente per territorio può subordinare le lavorazioni del suolo a specifiche modalità operative e pratiche specifiche per la regimazione delle acque e favorire la stabilità del suolo.
- Si deve curare il mantenimento delle opere di sistemazione a regola d'arte.
- È vietata la lavorazioni una fascia di terreno di larghezza minima **di 0,5 metri, misurati dal ciglio di qualsiasi sede viaria o dal margine del fosso di scolo** se presente a fianco della stessa e comunque ad una distanza tale da evitare, durante le normali lavorazioni agricole del suolo, l'intasamento dei fossi di scolo e rotolamenti di zolle nelle scarpate stradali, ed evitare inoltre l'applicazione di trattamenti diserbanti in modo estensivo nelle medesime aree di rispetto;
- è necessario mantenere in efficienza la viabilità podereale;
- è necessario **rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari di alberi confinari**, preservandone in particolare l'apparato radicale in occasione delle lavorazioni.
- **le acque meteoriche**, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., **devono essere regimate, ripulendo i fossi e mantenendoli liberi da residui di lavorazione** ed eventuali piante che ostruiscano il passaggio delle acque

Modalità del pascolo (art. 55)

L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi, saldi e arbustati dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico e nei boschi è così regolamentato:

- **il pascolo può essere esercitato nei terreni situati ad altitudine fino a 1.000 metri s.l.m. solo dal 15 aprile al 30 novembre e ad altitudine superiore (ai 1.000 metri s.l.m.) dal 15 maggio al 15 ottobre**
- deve essere effettuato in aree perimetrare da apposite chiudende o tramite sorveglianza con personale idoneo.
- **nei giovani rimboschimenti e nei tagli di rinnovazione dei boschi cedui semplici matricinati e delle fustaie coetanee il pascolo del bestiame bovino, equino, ovino e suino è vietato prima che i polloni ed il novellame abbiano raggiunto l'altezza di 3 m.**
- nei terreni pascolivi, saldi e arbustati percorsi dal fuoco è vietato l'esercizio del pascolo per un periodo non inferiore a 5 anni; 10 anni nei boschi.
- **l'allevamento brado o semibrado di qualsiasi tipo di bestiame, compresa la selvaggina ungulata, all'interno di perimetri recintati è subordinato all'autorizzazione dell'Ente forestale**
- Il pascolo in bosco deve essere autorizzato per le capre e nel caso di boschi deperienti, danneggiati da calamità e in quelli con criticità ambientali di cui all'art. 19.
- l'Ente forestale può autorizzare periodi diversi o dettare modalità specifiche in pascoli deteriorati in relazione al tipo di bestiame e al carico sostenibile, ecc..;

Miglioramento dei pascoli (art. 56)

Nei pascoli **i lavori di miglioramento**, quali spietramento e successivo conguaglio del terreno, concimazione, trasemina, suddivisione in comparti, sono realizzati dai proprietari o possessori **senza necessità di autorizzazione o comunicazione**.

È vietata la ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco, fatto salvo quanto previsto all'art. 59.

Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico le eventuali operazioni colturali con rottura superficiale del cotico erboso e la realizzazione di opere per il drenaggio delle acque superficiali possono essere effettuate in seguito a comunicazione all'Ente forestale.

Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative, nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

Il proprietario o possessore del pascolo è tenuto a realizzare sulla superficie dello stesso tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante (fossi di guardia, di scolo, ecc.).

Lavorazione del terreno per l'impianto di nuovi boschi(art. 57)

L'impianto di nuovi boschi è sempre soggetto a comunicazione all'Ente forestale, fatta eccezione per gli impianti realizzati tramite Programmi attuativi di finanziamento pubblico.

Qualora tali impianti ricadano in zone sottoposte a Vincolo idrogeologico e/o in Rete Natura 2000 e/ in Aree protette sono soggetti alle relative normative

Cautele per l'accensione del fuoco e la prevenzione degli incendi(art. 58)

È vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni arbustati o cespugliati, o **a distanza minore di 100 metri** dai loro margini esterni.

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di grave pericolosità o “fase di pre-allarme” ai sensi del Piano «Antincendi». tale distanza è **elevata a 200 metri** è altresì vietato accendere qualsiasi fuoco, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare.

Sono previste le **seguenti eccezioni**:

- Uso di strumentazioni ed attrezzature, anche a motore, necessarie alle attività agroforestali e accensione del fuoco per il riscaldamento o per la cottura delle vivande a coloro che **per motivi di lavoro sono** costretti a lavorare negli ambiti di cui al comma 1
- l'accensione di fuochi su apposite strutture (bracieri) o focolai ubicati **nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati**;
- il riscaldamento e la cottura dei cibi in apposite aree di sosta debitamente segnalate (**aree di sosta**)
- l'accensione di fuochi controllati nell'ambito delle **attività di campeggio dei gruppi scout** previa autorizzazione Sindaco e formazione responsabile scout
- l'accensione di fuochi e **l'allestimento di spettacoli pirotecnici** in siti idonei posti a distanza inferiore alle soglie indicate nel comma 1, previa autorizzazione del Sindaco.
- **l'abbruciamento controllato del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli** al di fuori dei periodi dichiarati di grave pericolosità e dandone preventivo avviso ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri
- la realizzazione e **l'accensione di carbonaie** situate in apposite piazzole esistenti o in altri luoghi idonei

Controfuoco e fuoco prescritto

Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi (art. 59-60)

Il fuoco prescritto può essere utilizzata in casi eccezionali o in via sperimentale nei boschi e negli altri ambiti di interesse forestale in conformità con quanto previsto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. L'intervento deve essere autorizzato con opportune prescrizioni dall'Ente forestale. L'intervento può, inoltre, essere effettuato in applicazione di ordinanze emesse dagli Enti competenti in materia di spegnimento degli incendi boschivi

Il controfuoco nello spegnimento degli incendi boschivi, è possibile in casi eccezionali, ed è adottata esclusivamente su espressa indicazione dei soggetti preposti al coordinamento delle attività di spegnimento,.

Gli Enti di gestione delle infrastrutture viarie, gli Enti territoriali competenti ai sensi del codice stradale ed i proprietari frontisti delle strade vicinali ed interpoderali sono tenuti **a mantenere sgombre da residui vegetali secchi e da rifiuti le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione** di loro pertinenza confinanti con le aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci un'area boscata, arborata, arbustata o cespugliata **è tenuto a dare l'allarme**.

Le manifestazioni sportive e le competizioni agonistiche con mezzi motorizzati su strade che attraversano aree boscate, arborate, arbustate o cespugliate potranno essere subordinate al parere del **dell'Ente forestale o del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco**.

Transito di veicoli a motore fuori strada (art. 61)

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, **è vietato transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nei boschi**, ivi comprese le piste temporanee di esbosco una volta dismesse, e negli altri ambiti di interesse forestale di cui all'art. 1

E' vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito **al di fuori delle aree appositamente delimitate**

*Riguardo ai precedenti divieti **è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori**, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per attività di servizio e/o vigilanza, per attività di soccorso, di protezione civile ed antincendio, per operazioni di servizio e di soccorso connesse alla gestione della fauna selvatica, nonché per i proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti.*

Transito dei veicoli a motore nelle piste forestali, competizioni sportive e manifestazioni con transito dei veicoli a motore nella viabilità che attraversa il bosco (art. 62)

Il transito dei mezzi motorizzati è vietato sulle piste forestali, compresi le mulattiere, i sentieri e le piste poderali ed interpoderali che, attraversano o interessano il bosco; è fatta eccezione per esigenze connesse alla conduzione dei fondi da parte dei proprietari o possessori e per altre attività di interesse pubblico

Per la viabilità ad uso pubblico gli Enti proprietari delle strade sono tenuti ad **emettere le apposite ordinanze e ad apporre specifica segnaletica ai sensi del Codice della Strada.**

Nella **viabilità ad uso privato** il divieto è reso noto al pubblico mediante **l'affissione di appositi cartelli da parte dei proprietari** ed eventualmente di apposite sbarre.

Le competizioni sportive sulle strade ad uso pubblico sono regolamentate dal Codice della Strada e prevedono specifica autorizzazione

Sulla **viabilità ad uso privato** che attraversa il bosco l'attività sportiva e le manifestazioni che prevedono l'uso di mezzi motorizzati di qualsiasi genere sono di norma vietate **salvo specifica autorizzazione del comune sentito l'Ente forestale limitata alla durata dell'evento e max 72 ore .**

Al termine delle attività la segnaletica temporanea va obbligatoriamente rimossa.

Potrà essere richiesta una cauzione a garanzia della copertura delle spese necessarie per il ripristino dei luoghi in alternativa potrà procedere al ripristino direttamente l'Ente forestale con oneri a carico dei responsabili delle violazioni

Comunicazione volontaria ai fini della valorizzazione e tracciabilità dei prodotti (art. 63)

Al fine di rendere tracciabili i propri prodotti forestali e derivati possono essere presentate comunicazioni in applicazione del Regolamento UE n. 995/10 (EUTR)

Su base volontaria, anche al fine di rendere tracciabili i propri prodotti forestali e derivati, attraverso il sistema telematico di cui all'art. 3, comma 3 è possibile comunicare all'Ente forestale l'intenzione di eseguire interventi sulla vegetazione legnosa e/o forestale dai quali deriveranno prodotti legnosi per i quali non è già obbligatoria la richiesta di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento.

Misure generali di conservazione nei siti della rete Natura 2000 per i boschi e per gli altri ambiti di interesse forestale (art. 64)

Per i siti di RETE NATURA 2000 l'art. 64 del Regolamento contiene le **principali Misure che devono essere rispettate nei boschi e nei castagneti da frutto dei SIC e delle ZPS**. Per ambiti specifici è necessario, altresì, fare riferimento alle seguenti ulteriori regolamentazioni:

- **Le Misure generali di conservazione** (di cui all'allegato A della **D.G.R. n. 1147/2018**) che individuano ulteriori prescrizioni da osservare in zone diverse dai boschi e dai castagneti.
- e **Misure sito specifiche** di conservazione e le regolamentazioni dei piani di gestione dei singoli siti di rete Natura 2000 (di cui all'allegato C della **D.G.R. n. 1147/2018**).

La Valutazione di Incidenza si effettua ogni qual volta si debba operare in un sito appartenente a "Rete Natura 2000". **Non sono soggetti a Valutazione di Incidenza, gli interventi individuati negli allegati "D" ed "E" della D.G.R. 79/2018** fatto salvo eventuali disposizioni particolari e temporanee dell'Ente di gestione del sito.

Le deroghe dalla valutazione di incidenza più ricorrenti sono:

- **Tagli boschivi su superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati sopra i 200 metri sul livello del mare**
- **Interventi di conversione all'alto fusto di boschi cedui su superfici inferiori a 3 ettari.**
- **Tagli della vegetazione arborea e arbustiva dei boschi finalizzati all'autoconsumo.**
- **Interventi effettuati in attuazione di un Piano di gestione forestale o di strumento equivalente**, nel caso in cui la valutazione di incidenza complessiva del Piano per questi interventi non abbia evidenziato possibili incidenze negative significative e non richieda l'effettuazione di ulteriori valutazioni di incidenza.